

	Comune di Borgo Ticino		Consiglio Comunale (C.C.)	
	<i>codice Ente C_C816</i>		Nr.	Data
			40	26/11/2019
	OGGETTO: ATTO DI ACQUISIZIONE BENE DI UTILIZZO PER RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - PROVVEDIMENTI			

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

L'anno **2019** addì **26** del mese di **Novembre** alle ore **21.00** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Mete Silvia	Consigliere	AG
Crobu Michele	Consigliere	SI
Zaccarella Anna Maria	Consigliere	SI
Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	SI
Mancin Matteo	Consigliere	SI
Orlando Giovanni	Consigliere	SI
Pirola Roberta	Consigliere	SI
Zianni Beniamino	Consigliere	SI
Gerosa Mirko	Consigliere	AG

Partecipa il Segretario Comunale **Gugliotta Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

OGGETTO: ATTO DI ACQUISIZIONE BENE DI UTILIZZO PER RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - PROVVEDIMENTI.

Su relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in data 21.05.2015 il Comune di Borgo Ticino ha stipulato con H3G S.p.A. a Socio Unico con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 1, Trezzano sul Naviglio (MI) C.F. 02517580920 e P.IVA 13378520152, un contratto di locazione per la durata di nove anni, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Asti in data 03/07/2015 al numero 4877 serie 3T, avente ad oggetto una porzione di terreno di mq 36 circa, sito nel Comune di Borgo Ticino (NO), località Cimitero, via Cimitero s.n.c., distinto al Catasto Terreni di Borgo Ticino, Comune di Borgo Ticino, al foglio 18, particella n. 425/parte, categoria catastale seminativo;
- che tale locazione è riferita all'istallazione da parte di detta Società di un impianto di rete per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 93 del D.Lgs 01.08.2003 n. 259, "Codice delle comunicazioni elettronico", e nel rispetto inoltre dei commi 1 e 2 di detto articolo;
- che H3G S.p.A., a far data dal 31.12.2016, per effetto di fusione, ha incorporato la Società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l'attuale denominazione WIND TRE S.p.A.;
- che in data 04.02.2019 protocollo n. 1368 è pervenuta nota dalla Società WIND TRE S.p.A., relativa ad una proposta, rispetto alla valenza del contratto su citato, i del contratto di costituzione di un diritto di superficie sulla medesima porzione di area sita nel Comune di Borgo Ticino (NO), località Cimitero, via Cimitero s.n.c., come sopra distinta al Catasto Terreni di Borgo Ticino, Comune di Borgo Ticino, al foglio 18, particella n. 425/parte, categoria catastale seminativo, alle seguenti condizioni:
 - durata anni 30;
 - decorrenza del possesso dalla data dell'atto notarile;
 - prezzo offerto € 43.700,00= (quarantatremilasettecento/00) oltre Iva di legge;
 - che con nota prot. 3368 in data 13.03.2019 il Sindaco ha manifestato l'adesione, da parte di questa Amministrazione, a condizione che il diritto di superficie da costituirsi abbia una durata di anni 25 e dietro un corrispettivo di € 50.000,00= (cinquantamila/00) oltre Iva di legge;
 - che, successivamente, con nota prot. 3611 pervenuta in data 19.03.2019 la Società WIND TRE S.p.A. controproponeva a definizione della costituzione del diritto di superficie le seguenti condizioni:
 - durata 30 anni;
 - decorrenza del possesso dalla data dell'atto notarile;
 - prezzo offerto € 51.500,00= (cinquantunomilacinquecento/00) oltre Iva di legge;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 23.05.2019, ha approvato quanto proposto dalla Società WIND TRE S.p.A., come da nota prot. 3611 pervenuta in data 19.03.2019:

- durata 30 anni;
- decorrenza del possesso dalla data dell'atto notarile;
- prezzo offerto € 51.500,00= (cinquantunomilacinquecento/00) oltre Iva di legge;

PRESO ATTO:

- che nell'ambito dell'iter istruttorio riferito all'acquisizione delle relative visure catastali ed ipotecarie attinenti l'area interessata ai fini della costituzione del diritto di superficie, si è riscontrato l'erronea individuazione dell'allocatione di detto impianto al foglio n. 18, particella n. 425/parte, che deve essere correttamente inteso:
- al N.C.T. - foglio 18, particella **443**, categoria catastale seminativo, di are 07, da 90, R.D. € 4,49, R.A. € 5,10, intestazione MANFRIN Angelo nato il 09.09.1890 - proprietà per 100/100;
- che ai fini dell'individuazione dell'attuale proprietario si è accertato che lo stesso è deceduto a il 10.5.1971 a Milano, già vedovo di Galbiati Angela, e di cui non si è avuto conoscenza di eredi diretti;
- che detta mappale è classificato nel P.R.G.C. vigente come segue: NTA - Art. 33 - Norme per le aree produttive agricole; FV - Art. 37 - Norme per le aree funzionali alla viabilità e alle relative pertinenze - Art. Art. 35 - Norme per le aree funzionali di rispetto per ambiti cimiteriali e depuratori; Norme per le aree funzionali di rispetto per elettrodotti e gasdotti; Art. 39 - Prescrizioni geologico-tecniche CLASSE I;

ATTESO:

- che la giurisprudenza ha ormai pacificamente sancito che le infrastrutture pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione unitamente alle opere accessorie necessarie per la loro funzionalità assumono carattere di opere di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. 01.08.2003 n. 253 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- che dopo l'avvenuta realizzazione dell'impianto, peraltro presente da anni su detta area, ed anche in assenza di reclami e/o contestazione di terzi a fronte dell'intestazione catastale, è maturato il ragionevole convincimento da parte di quest'Amministrazione della regolarità della propria azione, quale peraltro è risultata dagli atti adottati e dagli accordi sottoscritti dal Responsabile del servizio al tempo con la società interessata;

CONSIDERATO:

- che questo Comune, ritenendo pertanto l'iniziale proprietà dell'area di che trattasi, ha in ogni caso ed impropriamente, in assenza di titolo, autorizzato la Società su citata all'installazione della nuova infrastruttura per impianti radioelettrici, consentendone quindi la realizzazione, unitamente all'espletamento di un servizio che comunque risponde allo stato di fatto ad un comprovato interesse della collettività;
- che l'attuale destinazione urbanistica dell'area sopra citata, consente l'utilizzo per attività produttive agricole, e nei limiti dei vincoli derivante dall'adiacenza al cimitero comunale, tale da non avere quindi una particolare valenza economica pur se consentite iniziative di interesse pubblico;
- che rispetto alla valenza ed utilità dell'impianto ormai realizzato, non appare comparabile, in ragione degli interessi scaturiti, la demolizione dell'impianto ed in ripristino dell'area peraltro da tempo non oggetto di alcuna coltivazione in assenza sempre da anni di qualsiasi attività agricola, nonché oggetto in passato di utilizzo da parte di questo Comune per scopi diversi nel convincimento della proprietà dell'area;

CONSIDERATO ALTRESI:

- che in ordine: allo stato di fatto ormai maturato nel tempo, all'irragionevolezza della restituzione dell'area per i motivi suesposti, oltre che ai fini di un ripristino della legalità amministrativa, debba pertanto prevalere l'interesse pubblico del mantenimento dell'infrastruttura dell'impianto radioelettrico, consentendone di conseguenza la prosecuzione unitamente alla continuazione dell'espletamento di un servizio di interesse pubblico di che trattasi, che tenga poi, ed in ogni caso conto, della partecipazione dell'attuale proprietario dell'area ove presente poiché ad oggi non

individuato anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i., stante inoltre il pregiudizio ormai consumato;

RICHIAMATO:

- ai fini del già dichiarato ripristino della legalità amministrativa, l'art. 42-bis m comma 1:

Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

OSSERVATA:

- infine la possibilità di soluzione per questo Comune, fermo restando il conseguente indennità in capo alla proprietario come previsto dal comma 3 del su citato art. 42-bis del d.P.R. 327/2000 e s.m.i., e come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa sull'istituto della cosiddetta acquisizione coattiva sanante, già disciplinata dall'art. 43 del d.P.R. 327/2001, oggi art. 42-bis, attraverso detto procedimento ablatorio assorbente, sia della dichiarazione di pubblica utilità che del decreto di esproprio (Cons. Stato, sez. IV, sent. 7.10.2017 n. 4661 e 20.7.2016, n. 3245);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

OSSERVATO la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.i.;

CON votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, dei consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco.

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'acquisizione al patrimonio indisponibile di questo Comune, il terreno distinto al N.C.T. - foglio 18, particella **443**, categoria catastale seminativo, di are 07, da 90, R.D. € 4,49, R.A. € 5,10, con intestazione MANFRIN Angelo - proprietà per 100/100, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis del d.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.;

2. Di trasferire la consistenza su descritta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù attiva e passiva legalmente costituita;

3. Di riconoscere il risarcimento dell'indennizzo in capo al proprietario del terreno, eredi sig. MANFRIN Angelo, ed in ogni caso in capo all'attuale proprietario o avente titolo, dando ampio mandato al Responsabile del servizio dell'Area tecnico-manutentiva per gli adempimenti derivanti, comprendente l'imputazione e liquidazione della spesa derivante, nonché degli atti conseguenti alla presente deliberazione, previa adozione di apposita variazione di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, dei consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco.

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / 43

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **ATTO DI ACQUISIZIONE BENE DI UTILIZZO PER RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - PROVVEDIMENTI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 14/11/2019



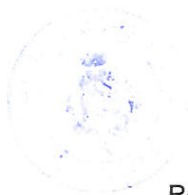
Il Responsabile di Settore
Gugliotta Dr. Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 21/11/2019



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 05/12/2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 05/12/2018.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 26/11/2018....

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 05/12/2018....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

